



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.O. 11

del 23/01/2024

DIREZIONE GENERALE

Dirigente: VECCHI Luca

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: DIVIETO CONSUMO BEVANDE ALCOLICHE QUALSIASI GRADAZIONE IN AREE PUBBLICHE E A USO PUBBLICO IN CITTA' STORICA TRA PARCO DEL POPOLO,P.ZA VITTORIA,P.ZA MARTIRI 7 LUGLIO,V.SECCHI,V.L.NOBILI,V.BATTAGLIONE TOSCANO,V.SESSI, V.L.SPALLANZANI,V.F.RE,V.NACCHI,V.BELLARIA,V.FERRARI BONINI,V.DANTE,PARCO S.MARIA, V.LO CLEMENTE,V.ROMA DA CHIESA DI S. GIACOMO FINO ALLA GABELLA LIMITAZIONI ORARIE VENDITA ASPORTO BEVANDE ALCOLICHE IN V.SECCHI,V.BELLARIA,V.F.RE, IN V.ROMA DA CHIESA DI S. GIACOMO FINO ALLA GABELLA

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- ✓ il Decreto Legge 14/2017, come convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- ✓ l'art.50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- ✓ il D.L.201/2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici”, convertito nella legge 214/2011, nel fissare il principio della libertà di apertura degli esercizi commerciali, riconosce, tuttavia, che possano essere apposti limiti connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;
- ✓ l'art.1, comma 2, della L.24 marzo 2012, n.27 “alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri”, ammette “solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico..”
- ✓ nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani. A tal fine, il vigente regolamento di *Polizia Urbana e per la civile convivenza* del Comune di Reggio Emilia prevede, all'art. 24 che, allo scopo di assicurare una corretta convivenza tra funzioni residenziali e libero esercizio delle attività, prevenendo e contrastando ogni fenomeno di illegalità diffusa, di degrado e di allarme sociale in particolar modo riconducibile al consumo e all'abuso di bevande alcoliche, al Sindaco, sulla base delle specifiche criticità riscontrate, compete adottare “(art. 24, comma 6) ... i provvedimenti necessari per l'applicazione delle seguenti limitazioni orarie:
a) *la vendita per asporto di alcolici potrà essere vietata in qualsiasi contenitore dalle ore 15,00 alle ore 7,00 del giorno seguente.*
b) *l'orario di chiusura dei pubblici esercizi, delle attività commerciali del settore alimentare, delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, dei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, anche con orari differenziati entro lo stesso ambito territoriale, potrà essere anticipato sino alle ore 20 e quello di apertura potrà essere posticipato sino alle ore 7,00”;*

nonché “(art. 24, comma 11) ...l'adozione dei provvedimenti necessari per l'applicazione,delle seguenti limitazioni e divieti:

b) divieto di consumo di ogni genere di bevanda alcolica sulle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico dalle ore 0,00 alle ore 24,00”

- ✓ la zona del centro storico compresa tra Parco del Popolo, via Secchi, Piazza Della Vittoria, Piazza Martiri 7 Luglio, via Leopoldo Nobili, via Battaglione Toscano, via Sessi, via Lazzaro Spallanzani, via Filippo Re, via Nacchi, via Bellaria, via Ferrari Bonini, via Dante Alighieri, Parco Santa Maria, Vicolo Clemente, via Roma a partire dalla Chiesa di San Giacomo e fino alla Gabella, è frequentemente teatro di fenomeni di bivacco e di degrado, nonché di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile, incidendo in maniera fortemente negativa sulla qualità urbana in termini di quiete pubblica e di decoro, con notevole detrimento delle condizioni di vivibilità cittadina e conseguente degrado urbano, che hanno già richiesto l'adozione di provvedimenti limitativi del consumo di alcol;
- ✓ la presente ordinanza richiama i divieti e gli obblighi che già erano stati adottati in data 29/05/2023, con ordinanza sindacale R.U.O. n.26, scaduta il 31/10/2023, così indicati:
 - 1) il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nelle aree e negli spazi pubblici della zona della città storica compresa tra Parco del Popolo, Piazza della Vittoria, Piazza Martiri 7 Luglio, via Secchi, via Leopoldo Nobili, via Battaglione Toscano, via Sessi, via Lazzaro Spallanzani, via Filippo Re, via Nacchi, via Bellaria, via Ferrari Bonini, via Dante Alighieri, via Roma a partire dalla Chiesa di San Giacomo fino alla Gabella, per tutto il giorno;
 - 2) il divieto di vendita di bevande alcoliche per asporto di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore dalle ore 15,00 e sino alle ore 7,00 del giorno seguente per i titolari degli esercizi di vicinato di vendita al dettaglio del settore alimentare e delle attività artigianali con attività di vendita al minuto del settore alimentare ubicate in via Secchi, in via Roma (dalla Chiesa di San Giacomo fino alla Gabella), via Bellaria e via Filippo Re;

VISTO

il verbale del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica convocato dalla Signora Prefetta in data 14/12/2023, in atti al P.G. n. 304071/23, avente a oggetto, tra l'altro, la sicurezza del territorio, dal quale si evince che, al fine di migliorare la percezione di sicurezza dei residenti del Centro storico, si ritiene utile riproporre le cosiddette “ordinanze antialcol”, senza attendere la stagione estiva;

CONSIDERATO CHE

- ✓ il provvedimento R.U.O. n.26, in vigore sino al 31/10/2023, è stato adottato dal Sindaco per contrastare i fenomeni di degrado urbano e di tensione sociale ed al fine di prevenire possibili pericoli per i cittadini residenti che con grande frequenza si rivolgono all'amministrazione per segnalare criticità e per richiedere interventi;
- ✓ l'efficacia del disposto dell'ordinanza è stata oggetto di un costante monitoraggio e controllo sia da parte della Polizia Locale che delle Forze di Polizia che hanno rilevato come le limitazioni e gli obblighi impartiti con l'ordinanza sopra citata abbiano permesso di migliorare la vivibilità della zona, rivelandosi misure efficaci nel prefissato obbiettivo di contrastare situazioni di degrado e fronteggiare comportamenti in grado di causare pericoli per i residenti;
- ✓ tali misure di contrasto possono essere individuate, quali strumenti efficaci di intervento, sia nel divieto di consumo su aree pubbliche sia nell'adozione di

limitazioni dell'orario di vendita degli alcolici a carico degli esercizi di vendita al dettaglio del settore alimentare e delle attività artigianali con attività di vendita al minuto del settore alimentare ubicate nelle zone indicate in oggetto, aree nelle quali i residenti lamentano le maggiori criticità rivolgendosi, con grande frequenza, alla centrale operativa del Comando;

RITENUTO

- ✓ necessario e urgente intervenire - per quanto sopra rappresentato e senza attendere la stagione estiva - con specifico provvedimento, di carattere temporaneo, nella zona della città storica compresa tra Parco del Popolo, Piazza Della Vittoria, Piazza Martiri 7 Luglio, via Secchi, via Leopoldo Nobili, via Battaglione Toscano, via Sessi, via Lazzaro Spallanzani, via Filippo Re, via Nacchi, via Bellaria, via Ferrari Bonini, via Dante Alighieri, Parco Santa Maria, Vicolo Clemente, via Roma a partire dalla Chiesa di San Giacomo e fino alla Gabella prevedendo, sull'intera zona il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualunque contenitore su aree pubbliche e soggette ad uso pubblico e, in via Secchi, via Bellaria, via Filippo Re e in via Roma (dalla Chiesa di San Giacomo fino alla Gabella), la limitazione oraria della vendita di bevande alcoliche , più precisamente:

1) il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche e soggette ad uso pubblico della zona della città storica compresa tra Parco del Popolo, Piazza Della Vittoria, Piazza Martiri 7 Luglio, via Secchi, via Leopoldo Nobili, via Battaglione Toscano, via Sessi, via Lazzaro Spallanzani, via Filippo Re, via Nacchi, via Bellaria, via Ferrari Bonini, via Dante Alighieri, Parco Santa Maria, Vicolo Clemente, via Roma a partire dalla Chiesa di San Giacomo e fino alla Gabella, **per tutto il giorno, dalle 00,00 alle 24, 00.**

2) il divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore - dalle ore 15.00 di ciascun giorno della settimana e sino alle ore 7.00 del giorno seguente - per i titolari degli esercizi di vicinato di vendita al dettaglio nel settore alimentare, delle attività artigianali alimentati, degli esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, ubicati in via Secchi, via Bellaria, via Filippo Re e in via Roma (dalla Chiesa di San Giacomo fino alla Gabella).

DATO ATTO

- ✓ che le misure imposte con il presente provvedimento sono pienamente coerenti con il quadro normativo essendo giustificate dall'urgente necessità di intervenire per contrastare situazioni di degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, nonché della tranquillità e del riposo dei residenti e risultano proporzionate, nel bilanciamento degli interessi in gioco, ed adeguate a garantire la tutela di interessi ritenuti prevalenti dall'ordinamento;

VISTI

- ✓ la legge 18 aprile 2017, n.48 di conversione del D.L. 20 febbraio 2017, n.14;
- ✓ il Decreto Legislativo 267/2000 ed, in particolare, l'art.50, comma 5, come novellato dall'art.8 del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017, che prevede che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo

in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

- ✓ D.L.201/2011, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici”, convertito nella legge 214/2011;
- ✓ l'art.1, comma 2, della L.24 marzo 2012, n.27;
- ✓ il vigente Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza ed, in particolare l'art. 24;

ORDINA

**Dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio della presente ordinanza
fino al 30.04.2024:**

1. il divieto di consumo di bevande alcoliche - di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore - **per tutta la giornata dalle 00,00 alle 24,00** nelle aree pubbliche e soggette ad uso pubblico della zona della città storica compresa tra **Parco del Popolo, Piazza Della Vittoria, Piazza Martiri 7 Luglio, via Secchi, via Leopoldo Nobili, via Battaglione Toscano, via Sessi, via Lazzaro Spallanzani, via Filippo Re, via Nacchi, via Bellaria, via Ferrari Bonini, via Dante Alighieri, Parco Santa Maria, Vicolo Clemente, via Roma a partire dalla Chiesa di San Giacomo e fino alla Gabella;**

Il divieto vige con esclusione:

- ➔ del consumo effettuato presso gli spazi dati in concessione per le distese, ubicati nelle vie e nelle aree sopra indicate alle condizioni previste dall'art. 24 comma 12, del vigente Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza;
- ➔ delle occasioni di eventi, manifestazioni culturali, sagre e fiere, per il periodo e per i luoghi di svolgimento delle stesse;

2. il divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore **dalle ore 15,00 e sino alle ore 7,00 del giorno seguente** per i titolari degli esercizi di vicinato di vendita al dettaglio del settore alimentare, delle attività artigianali alimentari, degli esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, **ubicati in via Secchi, via Bellaria, via Filippo Re e in via Roma (dalla Chiesa di San Giacomo fino alla Gabella).**

DISPONE

- l'immediata esecutività della presente ordinanza e la pubblicazione all'Albo Pretorio per un periodo di 15 giorni consecutivi, nonché la più ampia diffusione mediante sito internet comunale, comunicati stampa e ogni altro mezzo a disposizione;
- che la presente ordinanza sia comunicata ai titolari degli esercizi di vicinato di vendita al dettaglio nel settore alimentare, delle attività artigianali alimentari, degli esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, ubicati in via in via Secchi, via Bellaria, via Filippo Re e in via Roma (dalla Chiesa di San Giacomo fino alla Gabella). Tale comunicazione ha valore meramente integrativo ai fini della conoscenza dell'atto medesimo;
- di trasmettere la presente ordinanza alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine per la sua applicazione.

AVVERTE

che la violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca fattispecie di reato, è punita:

- ✓ con la sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa pari a € 300,00;
- ✓ nei casi di reiterata inosservanza delle disposizioni di cui al punto 2. del dispositivo della presente ordinanza, il Questore può disporre l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art.12 del D.L.14/2017 convertito nella Legge 48/2017.

I verbali di accertamento delle violazioni alle disposizioni della presente ordinanza che comportano la misura della sospensione, ai sensi del precitato art.12 del D.L. 14/2017, saranno trasmessi al Questore per quanto di competenza.

E', comunque, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste da disposizioni legislative o regolamentari.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza, a seguito dell'accertamento delle violazioni sopra specificate, qualora sia effettuata la formale contestazione amministrativa, è disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e di quelle che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è giuridicamente possibile ingiungere il pagamento della sanzione.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, a decorrere dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, in via alternativa:

- ✓ al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, sezione di Parma, nei termini di 60 giorni, ai sensi e nei modi di cui al D. Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo);
- ✓ con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio "Servizi ai cittadini", dott. Alberto Bevilacqua. L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, previo appuntamento telefonico al numero 0522/456660.

IL SINDACO
Luca Vecchi